



COMUNE DI GIARRATANA (RG)

ORGANO DI REVISIONE

SEZIONE 3.3 DEL PIAO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2025-2027

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott. Fabrizio Alia

Verbale N. 18 del 23 LUGLIO 2025

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di Luglio, il Revisore Unico dei Conti Dott. Fabrizio Alia, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2023 per il triennio 2022/2025,

Premesso:

- che in data 18/07/2025, prot. 6244, tramite PEC, la documentazione relativa alla richiesta di parere sulla bozza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027: Piano triennale dei fabbisogni del personale (sez. 3.3).-

Richiamato:

- l'art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione), comma 1, del D. L. n. 80/2021;
- il D.P.R n. 81 del 24 giugno 2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";
- il D. M. n. 132 del 30 giugno 2022 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione";
- il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 19 (Assunzioni di personale), comma 8, della L. n. 448 del 28 dicembre 2001 (Legge finanziaria 2002), il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe, a tale principio, siano analiticamente motivate;
 - l'art. 91 (Assunzioni), comma 1, del D. Lgs. n.267/2000: "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, finalizzata alla

riduzione programmata delle spese del personale”;

- l'art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) del D. Lgs. n.165/2001: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;

- l'art. 1, comma 102, della Legge 311/2004 (legge finanziaria 2005): “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;

- l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss. mm. ii., il quale ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, inerente: “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale, per dare attuazione alle nuove disposizioni normative, indica i Piani e i previgenti adempimenti in materia di pianificazione e programmazione “soppressi” e viene disposto che, per le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;

- il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e all'art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che rientra tra i piani soppressi;

Considerato che:

- la parte di competenza dell'Organo di revisione è quella riguardante la “Sezione 3.3 del PIAO: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)”;
- in linea generale, il vigente quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Considerato, altresì, che:

- la dotazione organica complessiva dell'Ente, al 31/12/2024, è quella risultante nei prospetti e nelle Tabelle riportate nell'allegato trasmesso (**Punto 3.3 PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**);
- con deliberazione di G. M. n. 72 del 19/06/2025 è stato approvato il PIAO 2024-2026 Sez. 3.3;

Preso atto che:

- con deliberazione del C. C. n. 13 del 07/04/2025 è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2024;
- con deliberazione del C. C. n. 25 del 12/05/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

La Sez. 3.3 riporta, fra l'altro e testualmente, quanto segue:

ANNO 2025

➤ N. 1 Area degli istruttori – Profilo *Istruttore Tecnico* (geometra) per n° 12 ore settimanali, a tempo determinato ai sensi dell'art 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (scavalco d'eccedenza); si precisa che tale figura verrà assunta per garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi dell'art. 3 ter del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, introdotto dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del medesimo D.L.;

➤ N. 1 Area degli istruttori- Profilo professionale *Istruttore di Polizia Locale*, per n° 36 ore a tempo indeterminato: assunzione mediante procedura concorsuale di valorizzazione delle professionalità interne, ai sensi e per gli effetti dell'art 13

commi 6-7-

8 del CCNL 16 novembre 2022 (progressioni verticali speciali dall'Area Operatori esperti all'Area degli Istruttori).

➤ N. 1 Area degli Operatori esperti – Profilo professionale *Operatore esperto Ausiliario del traffico con funzioni di autista*; 36 ore a tempo indeterminato, assunzione mediante procedura concorsuale di valorizzazione delle professionalità interne, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 commi 6-7-8 del CCNL 16 novembre 2022 (progressioni verticali dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti).

Ai fini delle assunzioni (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) programmate nel presente piano, si precisa che l'Ente ha deliberato il Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (deliberazione di C.C. n 3 del 13/01/2025) e, pertanto, è sottoposto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale ai sensi dell'art. 243 bis lettera d) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti Locali (COSFEL) senza richiesta di accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g).

Si potrà dunque procedere all'attuazione delle assunzioni e integrazioni orarie programmate previa autorizzazione COSFEL e nel rispetto del contenimento della spesa di personale che rappresenta una specifica misura del Piano di riequilibrio approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22/04/2025. In relazione all'assunzione dell'istruttore tecnico mediante scavalco d'eccedenza si precisa che la stessa verrà effettuata (previa autorizzazione COSFEL), ai sensi dell'art 3 ter del D.L. 9 giugno 2021 n.80, introdotto dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del medesimo D.L., sulla base del quale gli enti possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del

PNRR nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica inclusi i servizi del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia, in deroga all'art. 259 comma 6 TUEL. Si da atto che il Comune di Giarratana necessita di tale professionalità in quanto attuatore di progetti PNRR. Tale figura risulta di cruciale importanza per l'attuazione del PNRR in quanto l'ufficio tecnico comunale non dispone di alcun istruttore tecnico. In merito al limite previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, si evidenzia che esso non si applica in quanto figure assunte per garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché l'esercizio delle funzioni di polizia locale (Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la delibera n.119/2024/PAR).

ANNO 2026

➤ N. 1 Area degli istruttori – Profilo *Istruttore Tecnico* (geometra) per n° 12 ore settimanali, a tempo determinato ai sensi dell'art 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (scavalco d'eccedenza); si precisa che tale figura verrà assunta per garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi dell'art. 3 terdel D.L. 9 giugno 2021 n. 80, introdotto dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del medesimo D.L;

Il sopracitato contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge n. 311/2004, non è soggetto al limite previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, in quanto figura assunta per garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché l'esercizio delle funzioni di polizia locale (Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la delibera n.119/2024/PAR).

Ai fini delle assunzioni di cui sopra, si precisa che l'Ente ha deliberato il Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (deliberazione di C.C. n 3 del 13/01/2025) e, pertanto, è sottoposto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale ai sensi dell'art. 243 bis lettera d) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti Locali (COSFEL) senza richiesta di accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g).

Si potrà dunque procedere all'attuazione delle assunzioni e integrazioni orarie programmate previa autorizzazione COSFEL e nel rispetto del contenimento della spesa di personale che rappresenta una specifica misura del Piano di riequilibrio approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22/04/2025 .

Nessun'altra assunzione prevista, tranne per il turn over del personale in pensione o per cassazione del rapporto di lavoro del personale in servizio.

Non sono previste ulteriori assunzioni, fatte salve quelle eventuali a tempo determinato o assimilati per temporanee esigenze dell'ente (a titolo esemplificativo, dipendenti a scavalco di eccedenza disciplinato dall'art 1, comma 557, L. n. 311/2004 in relazione ad esigenze temporanee dell'Ente) previa autorizzazione Cosfel ai sensi dell'art. 243 bis lettera d) del D. Lgs 267/2000.

ANNO 2027

- n. 1 Funzionario Servizi Tecnici (Area dei Funzionari e dell'EQ) per n°18 ore settimanali con procedura concorsuale di selezione pubblica previo espletamento della procedura di mobilità;

Non sono previste ulteriori assunzioni fatte salve quelle eventuali a tempo determinato o assimilati per temporanee esigenze dell'ente (a titolo esemplificativo, dipendenti a scavalco di eccedenza disciplinato dall'art 1, comma 557, L. n. 311/2004 in relazione ad esigenze temporanee dell'Ente) previa autorizzazione Cosfel ai sensi dell'art. 243 bis lettera d) del D. Lgs 267/2000.

Ai fini delle assunzioni (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) nel presente piano, si precisa che l'Ente ha deliberato il Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (deliberazione di C.C. n 3 del 13/01/2025) e, pertanto, è sottoposto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale ai sensi dell'art. 243 bis lettera d) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti Locali (COSFEL) senza richiesta di accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g).

Si potrà dunque procedere all'attuazione delle assunzioni e integrazioni orarie programmate previa autorizzazione COSFEL e nel rispetto del contenimento della spesa di personale che rappresenta una specifica misura del Piano di riequilibrio approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22/04/2025.

Visti i pareri di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Samantha Agosta ed i pareri di regolarità tecnica espressi dalla Dott.ssa Samantha Agosta e dalla Dott.ssa Valeria Aprile;

Raccomanda

- il rispetto, nel tempo, dei vigenti vincoli di spesa, del valore soglia e del tetto di spesa del personale, nonché il rispetto del dettame di cui ai commi 557/562 della Legge n. 296/2006 e del limite sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 33, comma 2, del D.M. n. 34/2019 e s.m.i.;
- la verifica, nel tempo, della congruità delle risorse finanziarie disponibili.

invita

ad effettuare, nel tempo, una attenta e precisa quantificazione della spesa complessiva e a verificare, sempre, che il bilancio contenga le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria di eventuali future nuove assunzioni;

ricorda e attenzione

- che il contenimento della spesa di personale rappresenta un obiettivo da rispettare;

- che l'Ente si trova in procedura di riequilibrio finanziario in itinere ed è sottoposto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsti dagli artt. 243 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. da parte del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali; quindi si potrà procedere alle assunzioni programmate con la presente Programmazione solo dopo l'autorizzazione della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) e potrà essere posta in esecuzione tenendo conto dell'attuale situazione finanziaria dell'Ente, e segnatamente in considerazione del fatto che il contenimento della spesa del personale è una specifica misura prevista dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall'Ente;

esprime

per quanto di competenza, per le motivazioni sopra richiamate, *parere favorevole* alla sottosezione 3.3 in oggetto richiamata;

rammenta

- di pubblicare il PIAO nella specifica Sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'apposito sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che la pubblicazione va effettuata secondo le modalità di cui all'art. 6, c. 4, del D. L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabrizio Alia (*)

(*) firmato digitalmente